

Marco Salina

SEGNALAZIONI

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

APPALTI PUBBLICI (rinvio pregiudiziale - articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE - libertà di stabilimento - partecipazione all'esercizio di poteri pubblici - Direttiva 2006/123/CE - articolo 14 - organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, GRANDE SEZIONE, sentenza 16 giugno 2015, causa C-593/13 - *Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri c. RINA Services s.p.a. ed altri*.

La Corte di giustizia ha recentemente dichiarato che le Società Organismi di Attestazione (SOA), cioè gli organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici, non hanno alcun obbligo di avere la sede legale nel territorio nazionale.

La decisione si pone al termine di un lungo e risalente contenzioso, che fin dal 2011 era stato promosso avanti al TAR del Lazio da parte delle società del Gruppo RINA per conseguire l'annullamento dell'art. 64 comma 1 d.P.R. 207/10, nella parte in cui tale norma impone che la sede legale delle SOA debba essere collocata nel territorio della Repubblica. Stando a quanto riferito da RINA nel proprio ricorso, l'interesse a tale decisione risiederebbe nell'intenzione di allocare la propria sede in altro Stato membro dell'Unione, per potersi aprire al mercato straniero continuando, peraltro, ad attestare anche le imprese italiane.

Dopo che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 9715 del 13 dicembre 2011, aveva accolto l'impugnazione del Gruppo RINA, condividendone le censure, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interposto appello al Consiglio di Stato, esponendo che l'esigenza di restringere la libertà di stabilimento fosse giustificata dalle specifiche funzioni di certificazione attribuite alle SOA, che sfociano nell'emissione di attestati con valore di atto pubblico e che, per questo, richiederebbero stringenti controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza, agevolati dalla collocazione della sede entro i confini nazionali. Ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione, involgendo profili di ordine comunitario, rendesse necessario interpellare la Corte di giustizia, alla quale pertanto, con l'ordinanza n. 5213 del 29 ottobre 2013, è stato chiesto di chiarire *“se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno; n.d.r.), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica”*.

La Corte di giustizia, come già si è anticipato, ha confermato la correttezza di quanto giudicato dal TAR del Lazio ed ha concluso nel senso che la normativa italiana, sull'aspetto in considerazione, non è conforme al diritto dell'Unione. Ha ricordato, in particolare, la Corte, che i servizi di attestazione rientrano nell'ambito di applicazione della « direttiva servizi » (direttiva 2006/123/CE) e che le SOA sono imprese a scopo di lucro, che esercitano le loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun potere decisionale connesso all'esercizio di poteri pubblici, sicché non si giustifica alcuna deroga al principio di massima concorrenza. Ha proseguito poi richiamando i divieti, contenuti nella « direttiva servizi », da un lato di subordinare l'esercizio di un'attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull'ubicazione della sede legale e, dall'altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro.

In sostanza la Corte ha ritenuto che il fatto di imporre che la sede legale del prestatore sia ubicata nel territorio nazionale limiti la libertà di quest'ultimo, per questo dichiarando la non compatibilità dell'art. 64 comma 1 d.P.R. 207/10 con l'Ordinamento comunitario. Il che, all'atto pratico, significa che, a partire da questo momento, anche le società che hanno sede legale all'estero potranno svolgere l'attività di qualificazione dei costruttori, aprendo al confronto eurounitario un mercato che, sino ad oggi, era stato ristretto entro i limitati confini nazionali.

MARCO SALINA